

## ***Violenza di genere e tutela dei soggetti vulnerabili nelle misure organizzative della Procura di Brescia per il COVID 19***

*Barbara Benzi*

L'emergenza sanitaria in corso ha radicalmente cambiato il contesto entro cui opera chi si occupa di violenza di genere e, più in generale, di reati ai danni dei c.d. "soggetti deboli". Infatti, a meno di un anno dall'entrata in vigore della Legge 69 del 2019 e dalle misure organizzative adottate per fronteggiare efficacemente il fenomeno all'interno degli uffici giudiziari, l'impattare della pandemia ha inciso profondamente, tanto sul fronte della c.d. "prosecution", tanto su quello della protezione delle vittime; temi "chiave" quali l'identificazione delle persone offese, l'emersione della violenza, l'adozione di misure cautelari custodiali ed il lavoro di "rete" si confrontano con i due elementi caratterizzanti l'emergenza sanitaria: l'isolamento ed il distanziamento sociale.

Le riflessioni che seguono tentano di descrivere il contesto della realtà bresciana che continua tristemente a costituire, in Lombardia, la seconda provincia per numero di contagi e decessi da "covid 19" dopo Bergamo.

Ad oggi, primo giorno di vigenza della ordinanza n. 521 del 04.04.2020 della Regione Lombardia (in cui è ordinato a chiunque si rechi fuori dall'abitazione di indossare mascherine o qualunque altro indumento a protezione delle vie respiratorie), i dati dell'ATS di Brescia alle ore 17.00 (del 04.04.2020) riportano i seguenti drammatici numeri:

- Totale dei casi positivi: 8.319;
- Totale decessi: 1.488;
- Dimessi da strutture ospedaliere: 3.918 (di cui guariti col doppio tampone negativo: 635).

Ciò detto, la nostra provincia rappresenta, a pieno titolo e nostro malgrado, il quadro in cui verificare se e come misure quali l'isolamento

ed il distanziamento sociale abbiano avuto effetto sui fenomeni della violenza di genere e della tutela dei soggetti più vulnerabili.

Intano, va tenuto conto che l'Ufficio di Procura di Brescia, nell'ambito delle disposizioni organizzative dettate per il contenimento del virus al suo interno, ha attribuito da subito rilievo alla materia in questione, al pari della trattazione degli affari urgenti "in senso stretto".

Alcune previsioni hanno garantito, infatti, che sia assicurata la tempestiva presa in carico da parte dei P.M. specializzati, appartenenti al Dipartimento "Soggetti deboli", delle notizie di reato di prima iscrizione, nonché dei c.d. "seguiti" di procedimenti già iscritti, in corso di indagine.

Invitando il ricorso allo "*smart working*" per magistrati, forze dell'ordine e amministrativi, infatti, è stata stabilita la necessaria quotidiana presenza di un P.M. per il turno urgenza (turno esterno) ed uno per coprire il c.d. turno "posta". Al primo, come già da linee guida dello scorso agosto, attuative della Legge 69/2019, viene affidata la trattazione degli atti urgenti strettamente intesi (arresti, fermi, convalide di perquisizione e sequestri, richieste di intercettazioni); suddetto magistrato, allorché si trovi a trattare la materia in questione, svolti gli atti urgenti, sarà tenuto a trasmettere il procedimento al coordinatore del Dipartimento "Soggetti deboli" per la riassegnazione a P.M. specializzato.

Il P.M. del "turno posta", invece, è tenuto a gestire ogni altro affare, connotato dall'esigenza di trattazione (istanze dei difensori, richiesta di pareri, trasmissione atti al Tribunale del Riesame), contattando in primo luogo il collega titolare del procedimento in questione per avere istruzioni. Tale modello ha, dunque, previsto che al magistrato del turno "posta" siano sottoposti anche i c.d. "seguiti urgenti" di procedimenti relativi a fatti di maltrattamento, stalking, lesioni aggravate, minacce gravi e violenza sessuale per la pronta individuazione del titolare del procedimento e la successiva tempestiva trattazione. Si pensi, per esempio, ad una audizione delegata della denunciante o ad un intervento delle forze dell'ordine in sede di ennesima lite familiare che connoti di maggiore pericolosità una situazione inizialmente meno tesa: in tali casi, il modello organizzativo consentirà la pronta individuazione del seguito e l'interessamento del magistrato titolare, anche in servizio con la formula dello "*smart working*".

Ora, tali misure organizzative sono state assunte anche nella prospettiva per cui, in linea di principio, la coabitazione forzata avrebbe grandemente accresciuto i numeri dei procedimenti sopravvenuti nei casi di maltrattamento, lesioni aggravate, minacce gravi o comunque di tutti quei reati il cui contesto di elezione è la dimensione “endofamiliare”.

Tuttavia, la disamina dei dati estrapolati dal sistema SICP ha palesato una situazione del tutto diversa.

Interessanti in tal senso l'estrazione del numero dei procedimenti iscritti per maltrattamento, stalking e violenza sessuale nei seguenti due periodi: dall'entrata in vigore della Legge 69 del 2019 (09.08.2019) all'entrata in vigore del DPCM 08.03.2020 che, come noto, imponeva i primi divieti in termini di libera circolazione sul territorio e distanziamento sociale; e da quella data all'oggi, 4 aprile 2020. Ebbene, vistosissimo il calo dei numeri: nell'ultimo mese, le notizie di reato “codice rosso” rappresentano meno della metà delle notizie di reato iscritte per la stessa materia in ciascuno dei mesi precedenti, nonostante la forzosa coabitazione dovuta alle prescrizioni dettate per favorire il contenimento del Covid 19.

D'altra parte, come rilevato dal documento con cui la Commissione sul Femminicidio del Senato, approvata il 26.03.2020, ha accolto e girato al Governo le richieste di centri antiviolenza, case rifugio e enti antitratto, i reati di maltrattamento contro familiari e conviventi denunciati a tutte le forze dell'ordine sono passati dai 1.157 dei primi 22 giorni del marzo 2019 ai 652 dello stesso periodo di quest'anno.

Singolare anche la tipologia dei fatti denunciati: non solo condotte di violenza domestica fra coniugi (forzatamente) conviventi, con costante prevalenza assoluta di persone offese donne, ma anche vicende relative a figli conviventi con genitori anziani che, per problemi di dipendenza o di tipo psichiatrico, aggrediscono gli ascendenti per avere denaro o comunque per l'incapacità di contenersi, esasperati dalla convivenza forzata (non va dimenticato che in periodo di pandemia l'approvvigionamento di so stanza stupefacente può essere un problema). Singolari sono poi i casi di coniugi in lite con figli minori che si sono allontanati dal domicilio senza il consenso dell'altro coniuge nell'imminenza della “chiusura” delle zone rosse sì da inficiare l'esercizio

dei diritti inerenti la genitorialità. Quasi azzerati i casi di denuncia per art 612 bis c.p.

Orbene, nonostante tali risultanze, è chiaro che basta confrontarsi con i responsabili dei principali centri antiviolenza presenti sul territorio per rendersi conto che il fenomeno è sempre ben esistente nel tessuto sociale, ora come prima della pandemia, e che si ripropone il tema dell'esistenza di un estesissimo "sommerso".

E' possibile, per esempio, apprendere da una intervista resa dalla responsabile di uno dei centri antiviolenza, apparsa sul Corriere della Sera edizione bresciana in data odierna, quale sia la condizione in cui versano davvero le vittime: essendo costrette in casa con i loro persecutori (i quali non si recano al lavoro) non hanno spazi, tempi e modi per poter interloquire con forze dell'ordine e centri antiviolenza, anche solo per ricevere sostegno psicologico o per instaurare un rapporto di fiducia prodromico alla denuncia; né hanno la possibilità di recarsi, in caso di lesioni, all'ospedale più prossimo per le cure del caso. Viene riferito il calo da un terzo alla metà delle chiamate ai centri, nonostante tutti gli operatori siano attivi da casa.

Il riferito è poi estremamente significativo su un punto: queste vittime hanno paura e temono più del "*prima pandemia*" cosa potrebbe accadere loro dopo una eventuale denuncia, temendo di rimanere sole a causa del rallentamento dell'operatività delle istituzioni preposte.

Ancora: ben due terzi delle persone offese poste in protezione con minori da un altro centro antiviolenza bresciano presso comunità protette prima della pandemia, scelgono di abbandonare la condizione di tutela e tornare presso il domicilio per paura di "perdere la casa" e "perdere il lavoro". L'instabilità socio economica delle donne e dei loro figli resta evidentemente un punto chiave della esposizione di questi soggetti alla violenza anche in tempi di Covid 19. Non aiuta, poi, il fatto che la persona offesa veda rinviare udienze penali o di cause civili di separazione.

Seppur supportato dall'opera dei centri antiviolenza, dal fiorire di lodevoli iniziative sui territori (si pensi al protocollo fra l'Ordine dei farmacisti e le Prefetture per rendere le farmacie luoghi sicuri di denuncia), dal diffondersi del numero per le urgenze 1522 e della App della Polizia di Stato "YouPol", nonché dal novero delle richieste effettuate dalla Commissione sul Femminicidio al Governo per la tutela

delle vittime, il tema della difficoltà dell'emersione della notizia di reato al tempo del coronavirus non appare superato.

Gioverebbe in tal senso veicolare il dato che, viceversa, nei casi in cui sia stata presentata denuncia per fatti di maltrattamenti, stalking ed abusi sessuali, le fasi successive siano effettivamente attuate con la consueta tempestività, anche in ragione del ridimensionamento - abbattimento dei numeri: la trasmissione celere della notizia da parte della polizia giudiziaria, la valutazione della pericolosità del caso da parte del P.M., la trattazione della richiesta di misura da parte del P.M. sono fasi garantite non solo dalla Legge 69/2019, ma anche da disposizioni organizzative sensibili al fenomeno in questione.

Certo è che la tutela dei diritti della persona offesa impatta, al tempo del Covid 19, con la doverosa tutela del diritto alla salute ed all'ambiente salubre delle persone sottoposte a custodia cautelare. A questa valutazione non può sottrarsi il P.M. che, in sede di richiesta di misura cautelare, dovrà tenere conto, alla luce delle disposizioni vigenti ed alle osservazioni in tema recentemente rese dal Procuratore Generale presso la Cassazione, tanto della concreta ed attuale esigenza cautelare a protezione della persona offesa, quanto dell'esigenza sanitaria di contenimento del virus per la popolazione carceraria.